



**CASS. PEN. SEZ. V, SENT., (UD. 18-12-2019) 10-03-2020, N. 9395**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente -  
Dott. SESSA Renata - Consigliere -  
Dott. TUDINO A. - rel. Consigliere -  
Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -  
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere --  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

V.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita a relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PINELLI MARIO MARIA STEFANO;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione delle pene accessorie e inammissibilità nel resto.

udito il difensore.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 24 ottobre 2018, la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 7 ottobre 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di V.G. per i reati di bancarotta fraudolenta,



patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratore di "(OMISSIS) s.r.l.", dichiarata fallita il 6 febbraio 2007.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore d'ufficio, Avv. Rosa Anna Scalia, affidando le proprie censure a sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al mancato rinvenimento delle merci in rimanenza per non essere state eseguite le ricerche presso i punti vendita al dettaglio indicati dall'imputato, non risultando, pertanto, generico il relativo punto di gravame.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla sussistenza di crediti, ampiamente documentata dalla difesa ed invece del tutto sottovalutata dalla Corte territoriale.

2.3. Il terzo motivo lamenta vizio della motivazione riguardo la bancarotta documentale, risultando i libri giornale e degli inventari di cui si contesta l'omissione<sup>2</sup> prodotti in modalità digitale, non avendo il curatore provveduto ad estrarne copia.

2.4. Con il quarto motivo si censura vizio della motivazione in riferimento all'invocata scriminante di cui all'art. 54 c.p., irragionevolmente esclusa pur essendo risultato l'imputato vittima di estorsione mafiosa ed il dissesto riconducibile alla conseguente, illecita, esazione di risorse.

2.5. Il quinto motivo lamenta omessa pronuncia riguardo la richiesta riqualificazione in bancarotta semplice.

2.6. Il sesto motivo deduce analoga doglianza riguardo la richiesta di rinnovazione istruttoria, sotto forma di consulenza informatica.

2.7. Il settimo motivo deduce la estinzione dei reati per prescrizione.

### **Motivi della decisione**

La deduzione di estinzione dei reati per prescrizione non è fondata, mentre colgono nel segno le ulteriori censure.

1. Il termine di prescrizione dei reati fallimentari contestati, decorrente dalla sentenza dichiarativa di fallimento in data 6 febbraio 2007, risulta dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte ex art. 129 c.p.p. sospeso in conseguenza di rinvii, disposti a richiesta di parte, per la durata di 150 giorni, con conseguente indicazione della data di estinzione al 5 gennaio 2020.

2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

2.1. La Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, asseriva e, dall'altro, irrilevante la deduzione, proposta con l'appello, inerente la messa a disposizione della



contabilità per avere il ricorrente consegnato alla curatela i supporti digitali contenenti le scritture, con argomentazione contraddittoria e, comunque, priva di effettivo confronto con la sentenza di primo grado impugnata.

Risulta, invero, dalla sentenza del Tribunale come il curatore non avesse ritenuto di accedere ai reperti informatici consegnatigli dal V., di cui era stata richiesta specifica perizia, in tal guisa palesandosi come del tutto generica la valutazione operata al riguardo nella decisione impugnata.

Se è vero, difatti, che è onere dell'imprenditore mettere a disposizione della curatela la documentazione contabile, anche laddove tenuta con modalità informatiche, nondimeno il rilievo dell'effettiva consegna al curatore rende ex se destituita di ragionevolezza la natura assertiva della deduzione difensiva svolta nell'appello, come opinato dalla Corte territoriale.

2.2. Così come assertiva e tautologica, oltre che fondata su errate premesse in diritto, è l'affermazione secondo cui la tenuta della contabilità in modalità digitale "non elimina l'obbligo della tenuta delle scritture contabili normativamente previsto e sanzionato" (f. 4 sent. imp.): secondo la previsione di cui all'art. 2220 c.c., u.c., invero, le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (V. Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921).

E siffatto principio è tanto più rilevante ove si consideri che la consegna del supporto informatico, di cui non consta una richiesta di elaborazione rivolta dal curatore all'imputato a cui il medesimo si sia rifiutato di ottemperare, avrebbe potuto comunque determinare la qualificazione del fatto sub specie di bancarotta semplice (V. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), come dedotto nel quinto motivo di ricorso, assumendo rilevanza ai fini della prescrizione.

Donde la fondatezza del terzo motivo.

3. E', del pari, fondato il quarto motivo.

3.1. Del tutto assertivamente, la Corte territoriale ha statuito l'inidoneità della condotta estorsiva, aggravata dalla modalità mafiosa, perpetrata in danno dell'imputato - e dal medesimo addotta a giustificazione degli esborsi rimasti privi di giustificazione - a configurare la causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., omettendo di valutare la relativa doglianza, proposta con il gravame, e documentata dagli esiti del procedimento penale di cui l'imputato è persona offesa, in tal guisa sostanzialmente eludendo la relativa censura.

3.2. In tema di scriminante dello stato di necessità, invero, questa Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 54 c.p. alle situazioni di volontaria sottoposizione



alla situazione di pericolo e, con specifico riferimento al reato di bancarotta, anche il supremo consesso, nella sua più autorevole composizione, ha statuito come (Sez. U. n. 28910 del 3 luglio 2019, Suraci, Rv. 276286) la scriminante dello stato di necessità non sussiste nel caso in cui i soci amministratori effettuino pagamenti nei confronti di taluni creditori, che sappiano essere membri di una organizzazione criminale di stampo mafioso e da cui temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, rivolgendosi agli stessi.

In tal senso, rilevanza decisiva è attribuita alla condotta della stessa parte offesa, tanto che la giurisprudenza di questa Corte ha, essenzialmente, escluso la configurabilità della invocata causa di giustificazione in ipotesi di ricorso al credito usurario, non ravvisando, in tali casi, nè il requisito del generarsi del pericolo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, nè il requisito della sua inevitabilità con altri mezzi (Sez. 5, n. 10542 del 31/10/2014 - dep. 2015, Rocca, Rv. 262726; Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533).

Nel caso in esame, invece, il ricorrente ha prospettato e documentato di essere rimasto vittima di estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato che - diversamente dall'usura - esclude strutturalmente la volontaria sottoposizione al pericolo della persona offesa.

La laconica ed assertiva statuizione della Corte territoriale s'appalesa, nel caso al vaglio, del tutto elusiva della disamina dei predetti postulati, adeguatamente prospettati nell'atto di gravame e rimasti appena accennati nella sentenza di primo grado.

Donde la necessità di (ri)valutazione della sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, ai cui fini - è appena il caso di rilevare - è sufficiente una prospettazione verbale di conseguenze sfavorevoli, caratterizzata, rispetto al contesto in cui si inserisce, da connotati di serietà, gravità e consistenza tali da determinare un'azione imposta dall'esigenza di salvare l'autore immediato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (Sez. 1, n. 53386 del 14/06/2018, Martucci, Rv. 274541; cfr. N. 28704 del 2015 Rv. 264851, N. 19714 del 2015 Rv. 263533, N. 4060 del 2008 Rv. 239200, N. 45065 del 2014 Rv. 260839, N. 42928 del 2010 Rv. 248810, N. 40270 del 2015 Rv. 265039, N. 35580 del 2007 Rv. 237305).

4. In accoglimento del terzo e del quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame, in tale statuizione restando assorbite anche le ulteriori censure nonchè, eventualmente, la necessaria rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, u.c., L. Fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.

**P.Q.M.**



Naima  
**Marconi**  
Avvocato

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020